CAMERA DEI DEPUTATI N. **2466**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Modifica all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, in materia di agriturismo

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole porre rimedio ad una evidente ingiustizia perpetrata a danno di una categoria di lavoratori già tanto provata dalle difficoltà oggettive riservate alla loro attività produttiva.

I pescatori, così come gli agricoltori, fanno un lavoro duro, spesso male o poco retribuito, certamente ben poco gratificante.

I pescatori di laguna, in particolare, oltre che lavorare di notte per raggiungere l'obiettivo di un « pescato » che sia sufficientemente remunerativo – e non sempre accade – provvedono anche alla salvaguardia dell'*habitat* naturale che li circonda, ove spesso vivono o, comunque, ove passano la maggior parte della propria giornata. Le pulizie dei canali lagunari, delle rive, delle riserve naturalistiche sono quasi sempre un compito riservato agli stessi pescatori, compito che assolvono con fatica, ma con l'amore che li lega alla laguna ed all'ambiente marinaro.

Molti di essi lasciano le proprie attrezzature per la pesca in appositi edifici, quasi sempre di legno e giunchi, detti tipicamente « casoni », presso i quali, inoltre, i pescatori si cucinano in proprio il pesce pescato, per il loro sostentamento.

Oggi, la sola pesca, però, non basta più per creare reddito sufficiente a chi è occupato in questo specifico settore. Né tale reddito è appetibile alle leve più giovani che trovano lavori più leggeri e meglio remunerati. Se i pescatori cambiano mestiere non ci sarà più nessuno che curerà l'ambiente lagunare, conserverà i « casoni » e per molte località legate all'ambiente lagunare (Grado, Lignano, Caorle, Chiog-

gia, Marano Lagunare eccetera) sarà la fine di un'attività economica tra le più antiche e tradizionali.

È giusto, allora, dare ai pescatori un aiuto.

Nei periodi primaverili ed estivi, più spesso il sabato e la domenica, i pescatori della laguna organizzano nei loro « casoni » dei convitti alquanto spartani, con pesce alla brace (a prezzo alquanto modico) che hanno pescato essi stessi. Anche i battelli, che d'estate conducono a spasso per la laguna i turisti, fanno tappa gastronomica ed etnologica ogni giorno in tali « casoni »: per i visitatori è spesso un'esperienza indimenticabile ed anche alcune agenzie di viaggio organizzano con successo delle gite in laguna con *break* gastronomico « in un tipico casone di laguna », quasi fosse una « fattoria del mare ».

Reiterati interventi dell'autorità sanitaria e della Guardia di finanza, però, hanno portato alla luce tale attività di ristoratori dei pescatori, attività giudicata illegale, non tanto perché cucinare sotto un casone per i turisti sia condannabile, quanto, probabilmente, perché mancano le leggi che lo permettono.

I problemi sono di ordine fiscale, igienico ed amministrativo.

Equiparare, perciò, i pescatori di laguna – limitatamente all'attività sopradescritta – agli agricoltori che praticano l'agriturismo appare necessario allo scopo di ovviare alle manchevolezze della legislazione vigente, ma anche per poter mantenere in essere un'attività semplicemente « accessoria » e, nel contempo, tradizionale.

La presente proposta di legge, in pratica, vuole fare uscire dalla clandestinità i pescatori/ristoratori equiparandoli ai soggetti interessati dalla legge sull'agriturismo.

La terra come il mare, prodotti dell'una e dell'altro, entrambi di madre-natura.

Perché distinguerli, dunque ? Almeno per quanto riguarda una « scampagnata » ludico-turistico-eno-gastronomica ?

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è inserito il seguente:

« È equiparata all'attività agrituristica anche l'attività dei pescatori di laguna che, presso i locali tipici denominati « casoni », somministrano a turisti e visitatori il pesce pescato e cucinato con proprie attrezzature. Gli stessi possono, altresì, somministrare bevande, anche a carattere alcolico e superalcolico, esclusivamente riservate alla consumazione sul posto ad accompagnamento del pasto derivato dalla propria attività di pescatori ».

DDL13-2466
Lire 500